



finma

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Circolare 2008/7 Outsourcing - banche

Appalto di campi di attività - banche

Riferimento: Circ. FINMA 08/7 «Outsourcing – banche»
Data: 20 novembre 2008
Entrata in vigore: 1° gennaio 2009
Ultima modifica: 6 dicembre 2012 (le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento)
Concordanza: sostituisce la Circ. CFB 99/2 «Outsourcing» del 26 agosto 1999
Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
LBCR art. 3 cpv. 2 lett. a
OBCR art. 12
LBVM art. 10 cpv. 2 lett. a
OBVM art. 19, 26
LPD art. 6-7, 12-13
OLPD art. 8 segg.
Appendice: Esempi di appalto

Destinatari																											
LBCR		LSA		LBVM	LInFi			LICOI			LRD	Altri															
Banche	Gruppi e congl. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Commercianti di val. mobiliari	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repositori di dati sulle	Sistemi di pagamento	Partecipanti	Direzioni dei fondi	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating	
X	X					X																					

I. Scopo	nm.	1
II. Definizione	nm.	2-3
III. Campo di applicazione	nm.	4-12
A. Campo di applicazione materiale	nm.	4
B. Campo di applicazione territoriale	nm.	5
C. Applicazione parziale della circolare	nm.	6-12
IV. Ammissibilità	nm.	13-18
V. Condizioni	nm.	19-53
A. Principio 1: Determinazione del campo di attività da appaltare	nm.	19-20
B. Principio 2: Scelta, istruzione e controllo del prestatore di servizi	nm.	21-25
C. Principio 3: Responsabilità	nm.	26-27
D. Principio 4: Sicurezza	nm.	28-33
E. Principio 5: Segreto degli affari, segreto professionale e bancario, protezione dei dati	nm.	34-36
F. Principio 6: Informazioni al cliente	nm.	37-39
G. Principio 7: Verifica e vigilanza	nm.	40-47
H. Principio 8: Appalto all'estero	nm.	48-50
I. Principio 9: Contratto	nm.	51-53
VI. Rendiconto delle società di audit	nm.	54
VII. Eccezioni	nm.	55

I. Scopo

La presente circolare definisce le condizioni alle quali le soluzioni di outsourcing soddisfanno le esigenze di un'organizzazione adeguata, del segreto bancario e della protezione dei dati. 1

II. Definizione

Si ha outsourcing (appalto di campi di attività) ai sensi della presente circolare quando un'impresa incarica un'altra impresa (prestatore di servizi) di assicurare, in modo indipendente e durevole, una prestazione di servizio essenziale per l'attività dell'azienda. Ai sensi di questa circolare sono «essenziali» le prestazioni di servizio che possono in particolare avere un effetto sulla determinazione, la limitazione e il controllo dei rischi di mercato, di credito, di perdita, di quelli legati all'esecuzione di transazioni e alla mancanza di liquidità, così come dei rischi operativi, giuridici e di reputazione. Nell'appendice figurano degli esempi di appalti di attività che sono assoggettati alla presente circolare e di altri che non vi soggiacciono. 2

La definizione di outsourcing comprende da una parte la delega di servizi che finora sono stati svolti dall'impresa stessa, dall'altra le prestazioni di servizio che un prestatore di servizi svolge per l'impresa e che quest'ultima non ha mai erogato. 3

III. Campo di applicazione

A. Campo di applicazione materiale

La presente circolare è applicabile a banche e commercianti di valori mobiliari organizzati secondo il diritto svizzero, come pure alle succursali svizzere di banche e commercianti di valori mobiliari esteri. Le banche e commercianti di valori mobiliari sono denominati in seguito «imprese». 4

La circolare è applicabile anche alle società facenti parte di un gruppo che secondo le esigenze in materia di fondi propri hanno un obbligo di consolidamento. Fanno eccezione le società immobiliari. 4a

B. Campo di applicazione territoriale

Le imprese organizzate secondo il diritto svizzero devono assicurare che le proprie succursali e le società estere dello stesso gruppo, soggette all'obbligo di consolidamento, rispettino i principi enunciati nella presente circolare, 5

- nella misura in cui la grandezza e l'importanza dell'appalto non siano così irrilevanti da non avere alcun effetto sui rischi giusta il numero marginale 2,
- nella misura in cui non esiste una regolamentazione estera.

C. Applicazione parziale della circolare

I principi 1-4, 7 e 9, enunciati al capitolo V, non sono applicabili agli appalti praticati: 6

- da succursali di imprese estere presso la sede principale (o viceversa) o presso altre succursali, 7

- all'interno di un gruppo o di un'organizzazione centrale di imprese, o 8
- presso prestatori di servizi organizzati secondo il diritto svizzero, creati in comune da un gruppo di imprese il cui scopo sociale consiste esclusivamente nel fornire dei servizi a queste imprese. 9

Nei casi citati ai numeri marginali 7-9 l'eccezione si applica tuttavia soltanto se i prestatori di servizi

- fanno esaminare le attività che le imprese appaltano da una società di audit riconosciuta dalla FINMA e 10
- s'impegnano a rendere accessibile ai loro organi di revisione, alle imprese che appaltano loro delle attività, agli organi di revisione interni e alle società di audit esterne di queste ultime nonché alla FINMA tutte le informazioni richieste, e si obbligano a mettere a disposizione, su richiesta della FINMA e degli organi di revisione interni e delle società di audit esterne di queste imprese, il rapporto di audit. 11

La FINMA può vietare a un'impresa di trasferire delle attività a un prestatore di servizi, se questo non rispetta le condizioni di cui ai numeri marginali 10 e 11 della presente circolare. 12

IV. Ammissibilità

Di principio, l'appalto di qualsiasi campo di attività è possibile senza l'autorizzazione da parte della FINMA. Questo presuppone tuttavia che la Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), conformemente ai numeri marginali 30 segg., e le condizioni di cui al punto seguente per un outsourcing sicuro siano rispettate e, nel caso di un outsourcing all'estero, vengano prodotti i documenti richiesti. 13

Se l'impresa non è in grado di adempiere queste esigenze, è tenuta ad inoltrare alla FINMA una richiesta motivata di dispensa, prima di concedere l'appalto. 14

Se l'approvazione da parte della FINMA relativa all'appalto di un determinato campo di attività è richiesta da un'altra circolare, tali prescrizioni prevalgono sulla presente circolare. 15

La direzione superiore, la sorveglianza e il controllo da parte del consiglio d'amministrazione, come pure i compiti centrali di conduzione della direzione operativa non possono essere appaltati. Rimangono riservate le istruzioni generali e le decisioni relative alla vigilanza del gruppo, fintanto che un'impresa fa parte di un gruppo operante nel settore finanziario sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte di autorità di vigilanza (art. 10 OBCR). Non possono neppure essere appaltate le decisioni relative all'avvio e all'interruzione di relazioni di affari. 16

Le attività possono essere appaltate sia ad una società appartenente allo stesso gruppo sia ad un'entità indipendente a livello giuridico ed economico. In entrambi i casi il prestatore di servizi può essere anche una banca o un commerciante di valori mobiliari o una società proveniente da un altro campo di attività. 17

Le seguenti condizioni per un outsourcing sicuro si applicano indipendentemente dall'origine del prestatore di servizi, dal suo statuto giuridico ed economico. 18

V. Condizioni

A. Principio 1: Determinazione del campo di attività da appaltare

Il campo di attività da appaltare deve essere definito.	19
Le esigenze che il prestatore di servizi deve soddisfare sono fissate e documentate negli obiettivi perseguiti per mezzo dell'appalto. Deve essere possibile misurare o valutare la prestazione del prestatore di servizi mediante l'ausilio di criteri qualitativi e quantitativi predefiniti.	20

B. Principio 2: Scelta, istruzione e controllo del prestatore di servizi

L'impresa deve scegliere, istruire e controllare il prestatore di servizi con diligenza.	21
Con l'accordo scritto dell'impresa, il prestatore di servizi può coinvolgere dei subdelegati, a condizione che i principi della presente circolare siano rispettati.	21a
I criteri e fattori determinanti per la scelta del prestatore di servizi e la collaborazione con lo stesso devono essere fissati prima della stipulazione del contratto. La scelta del prestatore di servizi deve avvenire dopo l'esame delle sue capacità professionali come pure delle sue risorse umane e finanziarie. Il prestatore di servizi deve fornire le garanzie di un'attività di outsourcing sicura e durevole.	22
Le competenze dell'impresa e del prestatore di servizi devono essere determinate e delimitate con precisione. Le interfacce, le competenze e le relative questioni di responsabilità sono oggetto di una regolamentazione contrattuale.	23
Il sistema di controllo interno dell'impresa deve estendersi anche al campo di attività appaltato. L'impresa designa all'interno una persona incaricata della sorveglianza e del controllo del prestatore di servizi. Le attività di quest'ultimo devono essere sorvegliate e valutate di continuo, di modo che eventuali misure necessarie possano essere prese immediatamente.	24
L'impresa deve riservarsi contrattualmente il diritto di fare delle ispezioni, di dare delle istruzioni e di effettuare dei controlli presso il prestatore di servizi.	25

C. Principio 3: Responsabilità

L'impresa continua ad assumersi, nei confronti della FINMA, la responsabilità relativa al campo di attività appaltato.	26
L'impresa rimane responsabile, nei confronti della FINMA, anche per i campi di attività appaltati, come se li svolgesse in proprio.	27

D. Principio 4: Sicurezza

L'impresa e il prestatore di servizi fissano le condizioni da rispettare in materia di sicurezza ed elaborano un dispositivo di sicurezza.	28
L'impresa e il prestatore di servizi devono definire le condizioni che il prestatore deve adempire in materia di sicurezza. Le condizioni devono figurare a contratto e il loro rispetto va	29

sorvegliato. L'impresa e il prestatore di servizi elaborano un dispositivo di sicurezza che permetta la continuazione del funzionamento del campo di attività appaltato, qualora il prestatore di servizi fosse impossibilitato a fornire la sua prestazione. La direzione operativa regolare deve essere assicurata in ogni momento.

Nell'elaborazione e l'applicazione del dispositivo di sicurezza l'impresa deve osservare le stesse regole di diligenza che dovrebbe rispettare nel caso in cui non procedesse all'appalto. Il dispositivo di sicurezza deve tener conto di tutti i casi d'emergenza prevedibili. 29a

I dati dei clienti devono essere protetti contro ogni eventuale trattamento illecito tramite adeguate misure tecniche ed organizzative. 30

L'impresa ed il prestatore di servizi assicurano la confidenzialità, la disponibilità e l'esattezza dei dati al fine di garantire adeguatamente la loro protezione. Proteggono in particolare i sistemi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, gli errori tecnici, la falsificazione, il furto o l'utilizzo illegittimo così come contro la modifica, la copiatura, l'accesso od altri trattamenti illeciti. 31

Le misure tecniche ed organizzative tengono conto dei seguenti criteri: 32

- scopo dell'elaborazione dei dati,
- natura ed estensione dell'elaborazione dei dati,
- valutazione dei potenziali rischi per i clienti interessati e
- stato attuale della tecnica.

Queste misure devono essere verificate periodicamente. Laddove l'elaborazione dei dati riguardanti i clienti è automatizzata, il prestatore di servizi prende le misure tecniche ed organizzative adeguate per assicurare in particolare il controllo dell'accesso ai locali utilizzati, dei supporti dati, del loro trasporto, della loro divulgazione, della loro registrazione, del loro utilizzo, del loro inserimento nel sistema e dell'accesso diretto a questi dati (vedi art. 7 LPD e art. 8-9 dell'Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, OLPD; RS 235.11). 33

E. Principio 5: Segreto degli affari, segreto professionale e bancario, protezione dei dati

Un prestatore di servizi svizzero deve essere soggetto al segreto degli affari dell'impresa e, nella misura in cui viene a conoscenza dei dati dei clienti, al segreto professionale o bancario dell'impresa che appalta le proprie attività. Il prestatore di servizi deve impegnarsi esplicitamente a garantire la confidenzialità richiesta. 34

Nel caso di appalto di attività all'estero, deve essere garantito, per mezzo di adeguate misure tecniche ed organizzative, il rispetto del segreto bancario e della protezione dei dati conformemente al diritto svizzero. 35

Qualora il prestatore di servizi offra le proprie prestazioni a diverse imprese, egli assicura, per mezzo di adeguate misure tecniche, organizzative e personali, che la confidenzialità dei dati sia garantita, non solo nei confronti di terzi, ma anche nei confronti delle diverse imprese che gli hanno appaltato delle attività. 36

F. Principio 6: Informazioni al cliente

I clienti devono essere informati del trasferimento dei loro dati ad un prestatore di servizi in seguito ad un appalto. 37

I clienti devono essere informati del trasferimento dei loro dati prima che i dati che li riguardano siano trasmessi al prestatore di servizi. L'informazione può avvenire in forma generale, per es. può figurare nelle Condizioni Generali, nei regolamenti di deposito, in estratti conto, in opuscoli informativi o può essere comunicata sotto forma di lettera. L'informazione deve contenere delle indicazioni dettagliate sui campi di attività che fanno parte dell'appalto. 38

I clienti devono essere dettagliatamente informati, tramite invio speciale, e devono essere avvisati delle misure di sicurezza prese, prima che, nell'ambito di un appalto, i loro dati siano trasferiti all'estero (vedi principio 8). In questo caso al cliente deve essere offerta la possibilità di disdire i rapporti contrattuali entro un congruo termine e senza subire svantaggi. Tale particolare obbligo d'informazione decade qualora i dati trasferiti all'estero non permettano di dedurre l'identità del cliente. 39

G. Principio 7: Verifica e vigilanza

L'impresa che opera l'appalto, i suoi organi di revisione interni e la sua società di audit esterna come pure la FINMA devono aver accesso, in ogni momento e senza impedimenti, al campo di attività appaltato. Devono inoltre essere in grado di esaminarlo integralmente. 40

Le attività di controllo possono essere delegate all'ufficio di revisione esterno del prestatore di servizi, nella misura in cui questi dispone delle competenze professionali necessarie per svolgere tale verifica. La delega della verifica all'ufficio di revisione esterno del prestatore di servizi può essere effettuata senza l'autorizzazione della FINMA. 41

L'organo di revisione interno e la società di audit esterna dell'impresa devono essere in grado di esaminare se il prestatore di servizi rispetta le disposizioni della Legge sulle banche e della Legge sulle borse e sul commercio di valori mobiliari. Il contratto deve prevedere per questi organi il diritto di ispezione e di verifica integrali, in ogni momento e senza impedimenti, affinché essi possano svolgere la propria attività di controllo. Nell'ambito del diritto di visione e di verifica vanno comunque osservate le disposizioni di cui al numero marginale 36. 42

L'organo di revisione interno e la società di audit esterna dell'impresa devono aver accesso a tutti i documenti, supporti dati e sistemi utilizzati dal prestatore di servizi, nella misura in cui concernono il campo di attività appaltato. 43

Possono in modo particolare far riferimento all'attività degli organi di revisione del prestatore di servizi, allorquando questi è organizzato secondo il diritto svizzero e rispetta i presupposti di cui ai numeri marginali 10 e 11. 44

L'organo di revisione interno e quello esterno dell'impresa devono coordinare la loro attività di verifica con l'ufficio di revisione del prestatore di servizi. 45

L'outsourcing di un campo di attività non deve pregiudicare l'attività di regolamentazione e di vigilanza della FINMA, in particolare nel caso di outsourcing all'estero o di appalto di campi d'attività da parte di una società estera del gruppo. 46

Un prestatore di servizi che non sottostà alla vigilanza della FINMA deve impegnarsi per contratto verso l'impresa a fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti relativi al 47

campo di attività appaltato, di cui la stessa necessita per svolgere la propria attività di vigilanza. Nel caso in cui i compiti di controllo sono delegati alla società di revisione del prestatore di servizi, il suo rapporto deve, su richiesta, essere messo a disposizione della FINMA e dell'organo di revisione interno e della società di audit esterna dell'impresa che ha appaltato i campi di attività.

H. Principio 8: Appalto all'estero

Gli appalti all'estero sono permessi unicamente se esiste la prova esplicita che la possibilità d'ispezione è garantita da parte dello Stato in cui sono appaltati i campi di attività. 48

In vista di un appalto all'estero l'impresa deve essere in grado di dimostrare che essa stessa, la propria società di audit bancaria o borsistica e la FINMA possono esercitare i loro diritti di verifica senza ostacoli giuridici. 49

Questa prova può essere in particolare fornita attraverso un parere legale o un'attestazione rilasciata dall'autorità di vigilanza competente. La società di audit bancaria o borsistica esamina le prove prima dell'appalto. 50

I. Principio 9: Contratto

Tra l'impresa e il prestatore di servizi deve essere stipulato un contratto chiaro ed in forma scritta. 51

Ogni outsourcing deve essere basato su un contratto scritto che prenda almeno in considerazione l'insieme delle condizioni enunciate nella presente circolare. 52

L'impresa deve definire una procedura interna di autorizzazione per i progetti di outsourcing, così come le competenze per la conclusione di contratti in materia. 53

VI. Rendiconto delle società di audit bancarie o borsistiche

Le società di audit verificano il rispetto delle condizioni della presente circolare secondo le disposizioni della Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit», e riportano il risultato delle loro attività di audit nel rapporto di audit. 54*

VII. Eccezioni

In casi particolari, la FINMA può imporre altre condizioni ad un'azienda e/o dispensarla totalmente o parzialmente dal rispetto della presente circolare. 55

Esempi di appalto

La seguente tabella contiene degli esempi pratici di appalti, che soggiacciono alla circolare e di altri che non vi soggiacciono. L'elenco non è esaustivo. 1

Spiegazione dei simboli utilizzati nella seguente tabella: 2

- Outsourcing ai sensi della circolare: **sì**
- Outsourcing ai sensi della circolare: **no**

I. Commercio e amministrazione di titoli

- Intera amministrazione dei titoli ad un unico prestatore di servizi 3
- Partecipazione a sistemi di gestione delle operazioni su titoli

II. Traffico dei pagamenti e di biglietti di banca

- Svolgimento dell'intero traffico dei pagamenti attraverso un solo prestatore di servizi o un'unica banca corrispondente 4
- Partecipazione a sistemi di pagamento
- Relazioni con banche corrispondenti
- Fornitura materiale di denaro contante e trasporto di valori
- Rifornimento dei distributori automatici con denaro contante

III. Sistemi di tecnologia dell'informazione e manutenzione

- Custodia dei dati 5
- Gestione e manutenzione di banche dati
- Gestione di sistemi di tecnologia dell'informazione
- Elaborazione di un progetto di tecnologia dell'informazione per la susseguente integrazione nell'attività della banca
- Mandato per lo sviluppo di un software
- Acquisto di licenze di software
- Supporto per software
- Manutenzione di apparecchi tecnici, di sistemi (tecnologia dell'informazione, ecc.) e di software

IV. Gestione dei rischi

- Funzione compliance 6
- Servizio interno per la lotta contro il riciclaggio di denaro
- Singole funzioni nell'ambito della sorveglianza del rischio di credito, così come dell'analisi dei crediti

Esempi di appalto

- Sorveglianza dei limiti commerciali e di credito

V. Amministrazione dei dati di base e contabilità

- Reporting finanziario 7
- Registrazione e aggiornamento di indirizzi o profili di clienti (fanno eccezione le attività occasionali)

VI. Funzioni Back-/Mid-Office

- Stampa e invio di documenti bancari (fanno eccezione le attività occasionali) 8

VII. Risorse umane

- Contabilità dei salari, della remunerazione e dei bonus dei collaboratori 9
- Impiego di manodopera a titolo temporaneo
- Prestazioni di servizio per i collaboratori inviati all'estero (espatriati)

VIII. Logistica

- Servizi di mensa e ristorazione 10
- Prestazioni di servizio e di supporto generali, come ad esempio il servizio di pulizia, la prevenzione degli infortuni, la protezione contro gli incendi, ecc.
- Misure per la sicurezza tecnica e fisica degli immobili bancari
- Amministrazione, manutenzione e vendita di immobili della banca

IX. Altro

- Operazioni di carte di credito 11
- Incassi
- Consulenza giuridica e fiscale

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue :

Modifica del 6 dicembre 2012 entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

nm. modificato 54

I rimandi all'OBCR sono stati adeguati all'Ordinanza sulle banche del 30 aprile 2014.

abrogato